

ENTI NON COMMERCIALI

La responsabilità di soci e componenti del Consiglio Direttivo per i debiti delle associazioni culturali

di Massimo Conigliaro

I **soci delle associazioni culturali non sono responsabili** dei debiti dell'ente anche se sono componenti del Consiglio Direttivo, a **condizione che non abbiano operato**. E' questo l'importante principio stabilito dalla [**Corte di Cassazione, V sezione Tributaria, con la sentenza n. 20485 del 6 settembre 2013**](#) (Pres. Adamo, Rel. Valitutti). I Giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 del Codice civile, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla **mera titolarità** della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'**attività negoziale concretamente** svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Tale responsabilità **non concerne, neppure in parte, un debito proprio** dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. 25748/08, 29733/11).

Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'**onere di provare** la concreta **attività svolta** in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita (cfr., ex plurimis, Cass. 26290/07, 25748/08); e tale **principio** è ormai **applicabile** anche ai **debiti tributari** (v. Cass. 16344/08, 19486/09).

Se da un lato il presidente dell'associazione, nella qualità di legale rappresentante, è chiamato a rispondere solidalmente, sia per le imposte che per le sanzioni, dei debiti contratti dall'ente, dall'altro, il richiamo all'**effettività dell'ingerenza** - implicito nel riferimento all'aver "agito in nome e per conto dell'associazione", contenuto nell'art. 38 Cod. Civ. - vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel **periodo di relativa investitura** (v. Cass. 5746/07).

In pratica, occorre dimostrare che i componenti del Consiglio Direttivo abbiano svolto attività negoziale in nome e per conto dell'ente nel momento in cui è sorta l'obbligazione tributaria ovvero che tali soggetti abbiano assunto, in qualche modo, la **direzione dell'associazione**. E di tale circostanza, costitutiva del diritto ad azionare la pretesa, occorre che l'Amministrazione finanziaria dia prova.

Nel **caso affrontato** nella sentenza in commento, in seguito ad un processo verbale di constatazione, l'Ufficio accertava nei confronti di un'associazione culturale la sussistenza di violazioni IVA per omesse fatturazioni. Divenuto definitivo l'accertamento per mancata impugnazione, venivano notificate quattro distinte cartelle di pagamento nei confronti dei "soci e membri del consiglio direttivo dell'ente". Questi ultimi impugnavano le iscrizioni a ruolo,

eccependo la **carenza di legittimazione passiva** di ciascuno, essendo l'associazione cessata da tempo e non avendo essi contratto obbligazioni in nome e per conto della medesima, ai sensi dell'art. 38 Cod. Civ.

La CTP di Roma prima e la CTR del Lazio dopo, davano **ragione alla tesi dei contribuenti**. Ricorreva per Cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo che in **caso di cessazione dell'ente e di decesso del presidente** del sodalizio, dovesse essere a carico non solo dei soci che avevano agito in nome e per conto dell'ente, ma anche, in via personale e solidale, di coloro che ne avevano avuto la direzione, per essere stati componenti del consiglio

direttivo dell'associazione. Per tale motivo i soci dovevano essere considerati **soggetti passivi** d'imposta. Tale assunto dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto infondato da parte della Suprema Corte. Dall'esame degli atti di causa, compreso il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza prodotto nel giudizio di merito e riportato nel corpo del ricorso per Cassazione, non è emerso alcun elemento probatorio che desse dimostrazione dell'effettiva **ingerenza dei soci** nell'attività dell'associazione culturale né tanto meno del Consiglio Direttivo. La tesi dei contribuenti è stata pertanto accolta ed il ricorso dell'Agenzia delle entrate **rigettato**, con conseguente **condanna** dell'erario alla rifusione delle **spese di lite**.